

non corrisponda all'orientamento del Governo che, in realtà, in questi mesi, ha fatto di tutto fuorché aprire una consultazione vera con le parti sociali e con le organizzazioni sindacali. Consultazione necessaria per predisporre un testo unico sulla sicurezza che risponda ad indirizzi di maggiore sistematicità e, soprattutto, che assicuri una migliore capacità di tutelare la sicurezza sui luoghi di lavoro a favore delle parti più deboli del mercato, i lavoratori.

Infatti, il 18 novembre, il Governo ha deliberato uno schema di decreto legislativo — che poi, nel momento in cui diventerà testo formale di decreto legislativo, dovrà essere sottoposto al parere delle competenti Commissioni parlamentari — che esprime, invece, con grande chiarezza l'indirizzo che intende seguire il Governo.

Vorrei citare il testo di alcuni articoli contenuti in tale schema di decreto legislativo, sottoposto all'esame della nostra Commissione, per il quale si richiede oggi una proroga ulteriore, al fine di concedere al Governo il tempo di perseguire questi indirizzi.

In primo luogo, vorrei osservare che viene svuotato l'obbligo di garantire, in ogni luogo di lavoro, le misure di tutela più efficaci ed aggiornate secondo il progresso tecnico-scientifico. Tale obbligo viene sostituito, invece, con la possibilità di realizzare solo le misure tecniche e organizzativo-procedurali concretamente attuabili; pertanto, vi è un allentamento in ordine all'elemento della sicurezza.

In secondo luogo, vorrei rilevare che il documento di valutazione di tutti i rischi, così come è previsto dalla normativa vigente, viene oggi identificato, invece, in un documento che può essere redatto in forma semplificata nella maggior parte delle aziende italiane, vale a dire tutte le imprese industriali ed artigiane che occupano fino a 50 dipendenti, quelle agricole fino a 10, quelle operanti nel settore della pesca fino a 20 e le restanti fino a 200.

In terzo luogo, vorrei osservare che una proposta contenuta nel testo cui mi riferisco prevede di non computare gran parte dei lavoratori assunti con contratti atipici

nel numero dei lavoratori da cui discende la possibilità di redigere un documento di valutazione dei rischi in forma semplificata, portando, dunque, ad oltre il 90 per cento le aziende che potranno avvalersi di tale riduzione degli obblighi. Vorrei altresì rilevare che, qualora fosse questo l'indirizzo assunto dal Governo, in tal modo si contrasterebbe la tendenza emergente nel mercato del lavoro.

In altri termini, vorrei rappresentare che, anche a causa delle scelte compiute dal Governo, che abbiamo contestato, da una parte è aumentata sia la flessibilità sia, in qualche modo, l'estensione dei lavori atipici, ma dall'altra si sostiene che tali lavoratori — che non sono dipendenti di serie B! — non possono essere più compresi all'interno del calcolo del numero degli addetti di un'impresa ai fini dell'applicazione delle normative sulla sicurezza maggiormente efficaci.

L'ultimo punto che vorrei citare (anche se potrei proseguire ulteriormente) concerne la circostanza che non vengono più riconosciute alle rappresentanze dei lavoratori per la sicurezza le prerogative previste dalle normative antecedenti; pertanto, si attenua per il responsabile della sicurezza e per i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza la possibilità di intervenire concretamente nel processo lavorativo.

Ho sollevato alcune questioni fondamentali — che, nel momento in cui si volesse continuare in tale direzione, contrasterebbero con grande forza — per evidenziare che il Governo non solo presenta uno schema di decreto legislativo, come quello all'attenzione della nostra Commissione, che riteniamo sbagliato sia per la formulazione legislativa, sia perché non presenta i requisiti di vera semplificazione nella tecnica legislativa, ma soprattutto non mette alla base di tali proroghe le vere questioni, che concernono l'indirizzo politico. Esse dovrebbero essere poste alla nostra attenzione se vogliamo, come ad esempio nel caso della tutela della sicurezza dei lavoratori, operare nella direzione di rendere più efficaci i diritti del lavoro, senza pensare, invece, che il lavo-

ratore sia una merce, come le altre, presente sul mercato (*Applausi dei deputati dei gruppi dei Democratici di sinistra-L'Ulivo e della Margherita, DL-L'Ulivo*).

Sull'ordine dei lavori (ore 20,30).

PRESIDENTE. Comunico che, nell'odierna riunione della Conferenza dei presidenti di gruppo, si è convenuto che la votazione finale del disegno di legge n. 5454 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (*approvato dal Senato – scadenza 9 gennaio 2005*) abbia luogo domani, alle ore 11.

L'ordine del giorno della seduta, con inizio alle ore 10,30, sarà così articolato: dopo l'assegnazione in sede legislativa di progetti di legge, si procederà al voto finale del disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 266 del 2004, per passare quindi all'esame di un documento concernente la domanda di autorizzazione ad eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Blasi (Doc. IV, n. 11).

L'organizzazione dei tempi per la discussione del documento sarà pubblicata in calce al resoconto stenografico della seduta odierna.

Proposta di trasferimento a Commissioni in sede legislativa di progetti di legge.

PRESIDENTE. Comunico che sarà iscritta all'ordine del giorno della seduta di domani l'assegnazione, in sede legislativa, dei seguenti progetti di legge, dei quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa, che propongo alla Camera a norma del comma 6 dell'articolo 92 del regolamento:

V Commissione permanente (Bilancio):

S. 3182. – «Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno

2004» (*approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (5427).

X Commissione permanente (Attività produttive):

BULGARELLI ed altri: «Disposizioni concernenti il divieto di vendite a struttura piramidale» (2542); RUZZANTE ed altri: «Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali» (3008); PEZZELLA ed altri: «Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta a domicilio» (3325); VERNETTI: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita a rete operanti mediante incentivi» (3484); D'AGRÒ ed altri: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita piramidale, giochi o catene» (3492); DIDONÈ: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di giochi o catene» (4555) (*La Commissione ha elaborato un testo unificato*).

Si riprende la discussione (ore 20,33).

**(Ripresa dichiarazioni di voto finale
– A.C. 5454)**

PRESIDENTE. Mi rivolgo ai colleghi che hanno chiesto di parlare per dichiarazione di voto e che non lo hanno ancora fatto per chiedere loro se, alla luce di quanto convenuto in sede di Conferenza dei presidenti di gruppo, intendano chiedere la pubblicazione, in calce al resoconto della seduta odierna, del testo dei rispettivi interventi, che la presidenza fin d'ora autorizza, sulla base dei criteri costantemente seguiti.

PIERO RUZZANTE. Va bene, signor Presidente.

PRESIDENTE. Prendo atto che i deputati Santino Adamo Loddo e Bottino hanno chiesto la pubblicazione del testo delle rispettive dichiarazioni di voto finale in calce al resoconto della seduta odierna.

Come preannunciato, la votazione finale del provvedimento avrà luogo nella seduta di domani.

Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Venerdì 17 dicembre 2004, alle 10,30:

1 – Assegnazione a Commissioni in sede legislativa dei progetti di legge n. 5427 e n. 2542 ed abb.

2. – *Seguito della discussione del disegno di legge:*

S. 3196 – Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative. Disposizioni di proroga di termini per l'esercizio di deleghe legislative (*Approvato dal Senato*) (5454-A).

– *Relatore:* Saia.

3. – Domanda di autorizzazione a eseguire la misura cautelare della custodia in carcere nei confronti del deputato Blasi (Doc. IV, n. 11-A).

– *Relatore:* Mazzoni.

PROGETTI DI LEGGE DI CUI SI PROPONE L'ASSEGNAZIONE A COMMISSIONI IN SEDE LEGISLATIVA

V Commissione permanente (Bilancio):

S. 3182. – «Incremento del Fondo nazionale per la montagna per l'anno

2004» (*approvato dalla V Commissione permanente del Senato*) (5427).

X Commissione permanente (Attività produttive):

BULGARELLI ed altri: «Disposizioni concernenti il divieto di vendite a struttura piramidale» (2542); RUZZANTE ed altri: «Disposizioni in materia di vendita diretta a domicilio e di tutela del consumatore dalle forme di vendita diretta piramidali e da altre forme di organizzazioni piramidali» (3008); PEZZELLA ed altri: «Disposizioni a tutela delle forme di vendita diretta a domicilio» (3325); VERNETTI: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita a rete operanti mediante incentivi» (3484); D'AGRÒ ed altri: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e la tutela del consumatore dalle strutture di vendita piramidale, giochi o catene» (3492); DIDONÈ: «Disposizioni concernenti la vendita diretta a domicilio e il divieto dell'esercizio di forme di vendita piramidali e di giochi o catene» (4555) (*La Commissione ha elaborato un testo unificato*).

La seduta termina alle 20,35.

DICHIARAZIONI DI VOTO FINALE DEI DEPUTATI SANTINO ADAMO LODDO E ANGELO BOTTINO SUL DISEGNO DI LEGGE DI CONVERSIONE N. 5454

SANTINO ADAMO LODDO. Signor Presidente, onorevole sottosegretario, onorevoli colleghi, il disegno di legge di conversione del decreto-legge n. 266 del 2004, che oggi stiamo esaminando, presenta aspetti problematici. Cari colleghi, questo intervento normativo ha acquisito la paternità di «decreto mille proroghe».

Si deve riconoscere ormai come prassi consolidata del Governo e del Parlamento il ricorso allo strumento della decretazione d'urgenza per prevedere proroghe.

Pertanto il provvedimento in esame ci induce a fare una riflessione ulteriore più approfondita con riferimento all'articolo 77 della Costituzione. Nel decreto-legge n. 266 del 2004 sono disciplinate molte materie che non hanno collegamenti sostanziali se non quello di introdurre proroghe di termini.

Del resto ciò si evidenzia nell'articolo 15 della legge n. 400 del 1988. Si dovrebbe intendere nella sua intenzione la definizione del disegno di legge di conversione; cercherò di non soffermarmi molto su quest'aspetto.

Come è noto si intravede nel disegno di legge di conversione uno strumento ordinario di esercizio della funzione legislativa. Del resto lo hanno ribadito persino la Corte costituzionale e il Senato.

In conclusione questo decreto-legge di conversione risulta un procedimento legislativo speciale che ha l'obiettivo di limitare la capacità del Parlamento.

Consideriamo il provvedimento: in diverse parti, così come ci è arrivato dall'Assemblea del Senato, si intravedono, a mio modesto giudizio, eventuali elementi di incostituzionalità, per esempio nelle proroghe a deleghe legislative o nella proroga di termini contenuti in disposizioni di rango regolamentare; inoltre è evidente che si tende al rinvio.

In altre parole, la commistione di una molteplice pluralità di ranghi normativi nello stesso atto rende difficile il lavoro di sistemazione nel quadro delle fonti, con serie difficoltà non solo teoriche ma pratiche nel momento in cui la norma dovrà trovare attuazione.

Una considerazione va fatta con riguardo alla legge n. 131 del 2003 (la cosiddetta legge La Loggia) già oggetto di precedenti modifiche.

L'intervento su questa legge suscita molte perplessità dal punto di vista non solo formale ma sostanziale. Se si analizza in profondità, andando a spulciare nel dettaglio disposizioni, appare che questa proroga assume carattere estremamente discutibile.

A mio parere si sta disattendendo l'attuazione della riforma del titolo V della

Costituzione. Lo dimostra il differimento del termine per l'esercizio della delega contenuta nell'articolo 1, comma 4, della legge del 5 giugno 2003. È evidente che a tutto ciò è sotteso un disegno politico. Si tratta di un termine prorogato, che in precedenza era fissato per l'11 giugno 2005. Non riusciamo a capire un tale differimento di una delega legislativa, per cui occorrono oltre sei mesi.

L'articolo 4 del disegno di legge di conversione, come si evince anche dalle osservazioni del Comitato per la legislazione, introduce un principio furbesco, grigio, per usare un termine più appropriato, poco chiaro. La Corte costituzionale lo ha ritenuto conforme alla *ratio* della potestà concorrente in quanto non ha valore vincolante, né costituisce un parametro di validità delle leggi regionali. Siamo in guardia perché l'articolo 117 della Costituzione sancisce che in assenza di un preciso orientamento dello Stato, non ha valore vincolante.

Del resto l'ha ribadito molto meglio di me la settimana scorsa, l'illustre collega onorevole Zaccaria.

ANGELO BOTTINO. Abbiamo oggi potuto appurare che, in questa legislatura, ci sono dei diritti di precedenza.

Abbiamo posto dei limiti alla velocità, però per certe « situazioni » si attua un veloce sorpasso.

Qualcheduno vuole essere « accompagnato » in una situazione migliore, anche per esigenze giudiziarie, e allora si supera una scaletta già preconstituita di lavori, si cambia, si sospende il decreto urgente; quello viene dopo, un'urgenza che viene ben camuffata è più importante, va approvata e si approva.

Quindi si può ritornare al decreto, alla valutazione del « mille proroghe », al provvedimento che noi adesso andiamo ad approvare.

Però è importante evidenziare queste momentanee e urgenti necessità, urgenze, certe volte, urgenze *ad personam* che sono più urgenti delle vere urgenze. E di urgenze mi pare che ce ne siano sempre di più.

La conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 9 novembre 2004, n. 266, recante proroga o differimento di termini previsti da disposizioni legislative, attualmente in esame, è già stato ampiamente modificato ed integrato nel corso dell'esame presso il Senato e, come già ben evidenziato da altri colleghi, presenta numerosi aspetti di carattere problematico.

Tale intervento normativo è volto a mettere a regime posizioni che necessitano di interventi a sostegno, attivando proroghe o misure destinate ad azioni di sistema.

Si evidenzia, però, un insistente utilizzo dello strumento della decretazione d'urgenza per prorogare disposizioni relative ad una molteplicità eterogenea di settori materiali.

Si potrebbe quindi ritenere l'espressione di questo tipo di legge, come ben è già stato evidenziato da diversi colleghi, come espressione di un procedimento legislativo speciale funzionalizzato, con la logica conseguente limitazione della capacità innovatrice del Parlamento.

Se si dovesse insistere, con una particolare costanza, nell'utilizzo del cosiddetto decreto « mille proroghe », sicuramente per bilanciare soluzioni di deleghe legislative, penso si assegnerebbe al Governo un esercizio di funzione legislativa anomalo, con una marcata soluzione di scavalamento del ruolo, di decisione normativa, proprio del Parlamento.

È in quest'ottica che il Parlamento deve decidere autonomamente, con il consueto procedimento legislativo ordinario. Mentre in questo modo, con la riduzione al minimo della discussione e della fase istruttoria si evidenzia una chiara posizione: il Governo esautora il Parlamento e snatura la funzione di controllo dello stesso; ciò si verifica sia in Assemblea che nelle Commissioni.

Nella visione generale appare evidente una eventuale non rispondenza della delega, con una conseguente incapacità di attuazione e di frammentarietà della di-

sciplina. Oltre a questo il disegno di legge di conversione contiene disposizioni che consentano al Governo di adottare disposizioni integrative e correttive di decreti legislativi, nonché un'ampia capacità normativa, abbastanza innovativa e senza alcuna intermediazione.

Anche in parte per gli enti locali, ad esempio, si contribuisce a creare non poche incertezze, per quanto attiene le competenze amministrative.

Mi riferisco ad esempio all'aumento dei canoni: più 300 per cento della precedente finanziaria. Una correzione successiva, tramite decreto, assegnava un aumento di 140 milioni di euro. Se non fosse stato emanato entro la data del 30 giugno 2004, l'aumento sarebbe stato riproposto. Si è prevista quindi una proroga a settembre e una ulteriore proroga al 15 dicembre e così via.

Un altro esempio: la grancassa da voi evidenziata e rivendicata sulla grande riforma da voi attuata: quella della scuola. È normale che per una riforma di tale portata non è sufficiente un tempo limitato; il tempo che vi siete dati nel vostro disegno di delega era insufficiente per la portata e per la consistenza della riforma. Quindi, ne viene di conseguenza chiesta la proroga di ulteriori sei mesi.

Noi siamo convinti che il ripensamento nasce da una presa di coscienza: la riforma è tanto complessa, anche in funzione dei finanziamenti necessari che attualmente mancano o almeno non sono sufficienti, che la proroga assegnata ci convince dell'incapacità di attuare tale riforma.

Quello che si voleva evidenziare, con riferimento al ricorso alla decretazione, è la centralità del Parlamento, nell'ambito di una realtà istituzionale.

L'ostinazione alla presentazione di provvedimenti di questo tipo sembrerebbe violare la dignità e l'autonomia del Parlamento, in attuazione della Costituzione vigente.

ORGANIZZAZIONE DEI TEMPI DI ESAME
DEL DOC. IV, N. 11

DOC. IV, N. 11 - DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE A ESEGUIRE LA MISURA CAUTELARE DELLA CUSTODIA IN CARCERE NEI CONFRONTI DEL DEPUTATO BLASI

Tempo complessivo 3 ore.

Relatore	15 minuti
Richiami al regolamento	5 minuti
Tempi tecnici	5 minuti
Interventi a titolo personale	20 minuti (con il limite massimo di 4 minuti per il complesso degli interventi di ciascun deputato)
Gruppi	1 ora e 50 minuti
<i>Forza Italia</i>	<i>25 minuti</i>
<i>Democratici di sinistra-L'Ulivo</i>	<i>21 minuti</i>
<i>Alleanza Nazionale</i>	<i>17 minuti</i>
<i>Margherita, DL-L'Ulivo</i>	<i>16 minuti</i>
<i>UDC</i>	<i>11 minuti</i>
<i>Lega Nord Federazione Padana</i>	<i>11 minuti</i>
<i>Rifondazione comunista</i>	<i>9 minuti</i>
Gruppo misto	25 minuti
<i>Comunisti italiani</i>	<i>6 minuti</i>
<i>Socialisti democratici italiani</i>	<i>5 minuti</i>
<i>Popolari-UDEUR</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Verdi-L'Ulivo</i>	<i>4 minuti</i>
<i>Liberal-democratici, Repubblicani, Nuovo PSI</i>	<i>3 minuti</i>
<i>Minoranze linguistiche</i>	<i>3 minuti</i>

IL CONSIGLIERE CAPO
DEL SERVIZIO RESOCONTI
ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE
DOTT. FABRIZIO FABRIZI

Licenziato per la stampa alle 22,55.